

**Risarcimento per nocumento all'immagine e perdita di chance non tassato se danno emergente - Redditi di lavoro dipendente - Qualificazione tributaria delle somme risarcitorie nell'ambito di accordo transattivo**  
**di Giuseppe Marianetti**  
**(in "GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria" n. 10 del 2018, pag. 816)**

SOMMARIO: [Quadro normativo Danno all'immagine e per perdita di chance Demansionamento Mobbing Il caso esaminato dalla CTR Lombardia e le conclusioni raggiunte Considerazioni conclusive](#)

*Il risarcimento per danno all'immagine e per perdita di chance è esentato da imposizione se viene data prova che lo stesso si sostanzia in un danno emergente e non in un lucro cessante. Sulla base di questo principio, la Commissione tributaria regionale Lombardia, con sentenza n. 886/2018, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva richiesto il rimborso delle ritenute versate alla fonte. Naturalmente, essendo il giudizio scaturito dal diniego del predetto rimborso, spettava al ricorrente dimostrare la natura della somma percepita, prova che, nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto essere stata validamente fornita.*

La giurisprudenza tributaria di merito torna ad occuparsi della delicata questione della qualificazione fiscale da attribuirsi alle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente a titolo risarcitorio nell'ambito di un accordo transattivo. Il confine tra risarcimenti per danno emergente e per lucro cessante è, in alcuni casi, sfumato; così, in tutte quelle ipotesi in cui un dipendente venga illegittimamente licenziato si pone l'annoso tema del regime fiscale da applicare a quelle corrisposizioni che siano, nell'ambito di un accordo transattivo, erogate a titolo di ristoro del danno all'immagine e per perdita di *chance* lavorative.

Al fine di una migliore comprensione delle motivazioni sviluppate dai giudici nell'ambito della sentenza oggetto delle presenti note, si ritiene utile premettere un breve cenno al quadro normativo di riferimento.

#### **Quadro normativo**

Il presupposto dell'imposizione personale è rappresentato dal "possesso di redditi" (art. 1 del T.U.I.R.) rientranti nelle categorie stabilite dal successivo art. 6 il quale, al comma 2, dispone che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".

In buona sostanza, anche ai fini tributari opera la contrapposizione tra danno emergente e lucro cessante propria dell'ordinamento civilistico. Posto che solo le erogazioni risarcitorie che manifestano capacità contributiva possono essere assoggettate ad imposizione, si può ritenere che il predetto presupposto d'imposta possa ravvisarsi esclusivamente nell'ipotesi di lucro cessante il quale genera un incremento della sfera patrimoniale del contribuente.

Il principio generale si rende applicabile anche alla categoria del reddito di lavoro dipendente; d'altra parte, a conferma di ciò, si sottolinea come l'art. 17, comma 1, lett. a), disponga la tassazione separata per "le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se

a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro". Secondo parte della dottrina (e anche della giurisprudenza) a fronte della dizione "anche se a titolo risarcitorio" si doveva ritenere che le erogazioni risarcitorie fossero sempre imponibili(1).

Tuttavia, questa tesi prestava il fianco ad innumerevoli critiche. La più pregnante attiene all'indagine sulla natura dell'art. 17 che non è una norma di qualificazione del reddito, ma una disposizione regolante una particolare modalità di tassazione. Pertanto, la tassazione separata trova applicazione in quanto sussiste un reddito imponibile; evenienza che, come visto, non si verifica nel caso di risarcimenti per danni emergenti(2). Tale ricostruzione è stata superata a seguito dell'ordinanza n. 292/2005 della Corte costituzionale la quale ha chiaramente affermato che l'assoggettamento all'IRPEF delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno consegue, non dall'art. 17 del T.U.I.R., bensì dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.

Naturalmente, i profili istituzionali devono poi essere necessariamente calati nella realtà di fattispecie concrete e, al riguardo, la prassi amministrativa e, soprattutto, la giurisprudenza hanno avuto modo di occuparsi in vari pronunciamenti del regime fiscale applicabile alle somme risarcitorie. In termini generali, l'attenzione si è soffermata per larga parte sul c.d. danno non patrimoniale(3), il quale, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere definitivo come ogni pregiudizio di natura non patrimoniale generato da lesioni di valori tutelati dalla Costituzione afferenti alla persona. In questa sommaria ricognizione si prenderà le mosse proprio dal danno all'immagine e per perdita di opportunità che ha formato oggetto della sentenza oggetto delle presenti note.

### Danno all'immagine e per perdita di chance

La Suprema Corte di cassazione ha ricordato che il danno all'immagine lede un diritto "la cui integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 Cost. (...) inerente alla lesione della reputazione personale - intesa come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive. (...) La reputazione personale è individuabile nella valutazione che, in base alla sua storia personale, la comunità (locale, nazionale o internazionale) dà di un determinato soggetto"(4).

In ambito tributario, poi, la sentenza della Suprema Corte n. 30433/2008, in merito all'importo corrisposto ad un dirigente di azienda a seguito di un atto transattivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ha specificato che "tenuto conto che si tratta di un direttore generale di una società di rilevante importanza, un licenziamento in tronco... è indubbio che arrechi alla persona del dirigente apicale, pur non essendo questi titolare di un diritto alla stabilità del posto come un comune dipendente subordinato, un danno che va al di là della semplice perdita di reddito, ma coinvolge anche la reputazione e l'immagine professionale e, come tale, la somma percepita costituisce un ristoro per un danno emergente".

Venendo alla prassi dell'Agenzia delle entrate, si richiamano le risoluzioni n. 356/E/2007 e n. 106/E/2009. Con il primo pronunciamento, l'Amministrazione ha rilevato che il risarcimento del c.d. danno all'immagine configura un'ipotesi di risarcimento del danno da lucro cessante, in quanto la somma oggetto del risarcimento è diretta a reintegrare forfeatamente una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela. Tale posizione è stata però superata dalla risoluzione n. 109/E la quale ha statuito, facendo leva sulla giurisprudenza in materia, che le somme erogate - e che trovino titolo nella necessità di ristore

danni all'immagine propriamente detti - devono considerarsi non imponibili.

Secondo l'Agenzia, inoltre, ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori somme, eventualmente liquidate contestualmente alla liquidazione del danno all'immagine, a titolo di perdita delle c.d. *chance* professionali ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa. Posto, infatti, che *chance* è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza.

### Demansionamento

In termini generali, il danno da demansionamento può consistere, tanto nell'impovertimento del patrimonio conoscitivo del singolo, quanto nella lesione all'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione.

La giurisprudenza tributaria, poi, ha ritenuto che "il danno da demansionamento costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Tale danno (detto anche danno professionale) può assumere aspetti diversi in quanto può consistere, sia nel danno patrimoniale derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di *chance*, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute, ovvero all'immagine o alla vita di relazione. È compito del giudice del merito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo anche ad una liquidazione in via equitativa"<sup>(5)</sup>. Pertanto, ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile al caso di volta in volta considerato, si deve valutare il concreto danno risarcito non potendosi determinare un principio generale che informi la tassazione del danno da demansionamento. Così, in un caso, la Suprema Corte<sup>(6)</sup> ha ritenuto sussistente l'ipotesi di un danno non imponibile considerando che il dipendente demansionato non aveva subito una diminuzione retributiva e, pertanto, la corresponsione del risarcimento non poteva essere ritenuta come sostitutiva di redditi.

### Mobbing

Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione<sup>(7)</sup> la condotta costituente mobbing deve essere caratterizzata:

- dalla molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
- dall'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
- dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore e dalla prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

L'illecito si sostanzia in una violazione dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro fissato dall'[art. 2087](#) c.c.

Quanto alle tipologie di danni, si deve ritenere che possono formare oggetto di risarcimento sia i danni patrimoniali, sia i danni non patrimoniali. I primi possono consistere sia in un danno emergente (ad esempio rimborso delle cure mediche), sia in un lucro cessante (perdita di nuove occasioni di incrementare il proprio patrimonio). In merito ai secondi, ci si riferisce al danno all'integrità psico-fisica della persona e, più in generale, ai danni ai valori inviolabili della persona.

Nella prassi il danno da mobbing si sostanzia quasi sempre in un danno emergente e, come tale, dovrebbe essere esentato da tassazione.

Infine, si rileva come in realtà il mobbing si può intersecare con altri comportamenti lesivi, quale il demansionamento. Non è sempre agevole, dunque, separare in modo netto le varie condotte e le pretese risarcitorie che dalle stesse possono scaturire.

### **Il caso esaminato dalla CTR Lombardia e le conclusioni raggiunte**

Nel caso oggetto della pronuncia in commento, una società aveva sottoscritto un accordo transattivo con un proprio dirigente corrispondendogli una somma al dichiarato scopo di ristoro dei disagi già sostenuti ed affrontati in previsione dell'efficacia del contratto, nonché del danno di immagine professionale e perdita di *chances*. L'erogazione era stata assoggetta a tassazione dal datore di lavoro e, successivamente il contribuente aveva presentato istanza di rimborso deducendo l'esenzione delle somme ricevute in quanto aventi natura risarcitoria.

Incardinato il giudizio, la Commissione di primo grado aveva disatteso la domanda di rimborso, affermando che le somme versate dal datore di lavoro debbono, di là dalle qualificazioni usate dalle parti, caratterizzarsi per la loro natura di ristoro della perdita di redditi assoggettabili ad imposizione, e quali sono anche da ritenersi a norma dell'**art. 6**, comma 2 del T.U.I.R. le attribuzioni effettuate in favore di un lavoratore e riferite alla perdita di occasioni di attività professionale: ipotesi, questa, che in aggiunta sosteneva non essersi comprovata in causa.

Nel presentare appello, il contribuente ribadiva di avere subito un nocumento alla propria immagine e nelle possibilità avute di riprendere una attività di analogo livello proprio a seguito di quell'improvvisa rottura unilaterale del rapporto ad assai breve distanza dal suo inizio.

La Commissione di secondo grado accoglie la tesi del ricorrente ricordando, in primo luogo, l'esigenza per il giudice di una precisa distinzione in ordine alle indennità che il prestatore d'opera percepisce in occasione della cessazione del rapporto ed evidenziando, pertanto, come le somme medesime costituiscano reddito imponibile nei soli limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

Dal lato procedurale, i giudici di appello ricordano che nell'ambito di un processo di rimborso, rimane onere del contribuente dimostrare che l'indennità riscossa si riferisce in tutto o in parte a componenti di puro risarcimento, ovvero aventi funzione riparatoria di una insorta, più generale condizione di detrimento, ed esenti allora da tassazione e ritengono che detta prova sia stata validamente fornita dal ricorrente.

Citando la sentenza, "risulta infatti, per un verso, come al contribuente fosse pervenuta alcuni mesi prima dell'inopinata conclusione del suo rapporto con la spa (...) un'offerta di carattere dirigenziale da parte di una grande azienda del settore, mentre successivamente gli era risultato impossibile reperire una nuova occupazione di paragonabile livello, dovendo infine ripiegare su di una soluzione lavorativa assai meno favorevole. E non è d'altronde arbitrario postulare che, non potendo il (...) verosimilmente sottacere in quella ricerca il licenziamento subito dopo la breve esperienza presso la società (...) e proprio perché in una veste ben qualificata - una possibile sorta di credenziale ai fini di successivi rapporti

-, l'accaduto aveva in certa misura menomato la percezione all'esterno di detta condizione, riflettendosi negativamente nella ricerca di una nuova occupazione adeguata al recente passato".

Un ulteriore aspetto interessante attiene alla determinazione concreta dell'importo delle imposte passibili di rimborso (nel caso di specie erano state effettuate molteplici corresponsioni alla cessazione del rapporto di lavoro alcune delle quali ovviamente passibili di tassazione); secondo i giudici, l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna indicazione in merito riversando interamente l'onere probatorio sul contribuente, quasi, si cita, "che a circa cinque anni dagli adempimenti all'epoca dovuti, e a non lontana scadenza dei termini per l'accertamento inerente, essa non fosse ancora in grado di eventualmente confutare il versamento della ritenuta d'acconto e dei versamenti susseguitisi in rapporto al Modello UNICO 2014". Il giudice, accogliendo comunque la quantificazione proposta dal ricorrente, censura il comportamento dell'Amministrazione qualificandolo "deliberatamente agnostico" e non rispettoso del principio di leale collaborazione nell'acclarare i fatti storici di causa e dell'interesse istituzionale ad una corretta applicazione della legge.

### Considerazioni conclusive

Nelle controversie che hanno ad oggetto la corretta qualificazione tributaria delle somme risarcitorie l'aspetto centrale è senza dubbio rappresentato dalla prova della natura che deve essere attribuita all'erogazione. Come nel caso oggetto delle presenti note, in linea di massima è onere del contribuente dimostrare la causa dell'erogazione e, più nel dettaglio, che la stessa fa riferimento a voci di risarcimento esenti da tassazione(8).

Ciò detto, una distinzione fondamentale, ad avviso di chi scrive, deve farsi a seconda se la somma sia erogata in base ad una sentenza, ovvero ad una transazione.

Nel primo caso, difatti, l'accertamento circa la natura della corresponsione è posto a valle di un giudizio da parte di un organo terzo che, nel corso dell'istruttoria, ha modo di analizzare compiutamente tutte le fonti di prova(9); nel secondo caso, al contrario, sono le parti a definire la qualificazione civilistica dei pagamenti e, pertanto, le stesse potrebbero essere indotte a determinarsi nell'ottica di massimizzare il risparmio fiscale(10).

In questo contesto, la Corte di cassazione ha ritenuto che "alla somma versata dal datore di lavoro in base ad una definizione transattiva della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante... di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova il cui onere spetta al contribuente"(11).

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale Lombardia ha ritenuto che le prove addotte dal contribuente potessero essere ritenute sufficienti per poter correttamente attribuire alle corresponsioni oggetto dell'accordo transattivo la natura di risarcimento per danno emergente e, conseguentemente, non assoggettabili a prelievo fiscale.

Va da sé che la qualificazione tributaria delle somme risarcitorie in molti casi è operazione estremamente complessa e ci si chiede, ad esempio, come si debba atteggiare l'aspetto probatorio in tutte quelle ipotesi in cui il contenzioso prenda le mosse non già da un'istanza di rimborso (come nel caso in commento), ma da un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Posto che in siffatte circostanze dovrebbe essere onere di quest'ultima dimostrare la tassabilità delle



somme risarcitorie ci si può interrogare sui mezzi a disposizione per validamente fornire tale prova.

**Note:**

(1) Per una ricostruzione critica di questo orientamento si rinvia a G. Stancati, "Le erogazioni risarcitorie nella determinazione del reddito di lavoro dipendente", in *Boll. trib.*, n. 20/2006, pag. 1601.

(2) Dottrina autorevole aveva fortemente criticato questa ricostruzione si veda, per tutti, G. Stancati, "Le erogazioni risarcitorie nella determinazione del reddito di lavoro dipendente", cit., pag. 1600.

(3) Possono tuttavia sussistere fattispecie atte a configurare danni sia patrimoniali che non patrimoniali.

(4) Cass. 13 aprile 2004, n. 7043.

(5) Per tutte Cass., 17 febbraio 2004, n. 3082.

(6) Cass., 9 dicembre 2008, n. 28887.

(7) Cass. 10 dicembre 2012, n. 22393 e anche Id., 7 febbraio 2009, n. 3785.

(8) Cass. 25 gennaio 2010, n. 1349.

(9) Pur essendo indubbio che da un punto di vista teorico il giudice tributario non è vincolato al pronunciamento adottato in sede civile, non può non riconoscersi come il giudice ordinario può usufruire di un ventaglio di strumenti probatori più ampio, *in primis* la prova testimoniale che nei processi del lavoro assume un ruolo centrale.

(10) L'Amministrazione finanziaria potrebbe guardare con sospetto i comportamenti fiscali adottati dalle parti di un accordo transattivo, anche ove esso sia perfezionato in sede giudiziale. Al riguardo, infatti, la Corte di cassazione ha affermato che "il verbale di conciliazione giudiziale, per quanto redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura negoziale, in quanto la conciliazione è frutto dell'incontro delle volontà delle parti, onde l'interpretazione del contenuto di detto verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto. La qualificazione data dal giudice di merito, riguardo alle attribuzioni erogate in forza degli accordi di conciliazione raggiunti in sede di processo del lavoro, non può vincolare il giudice tributario in base alle parole usate nel testo dell'accordo, dovendosi egli invece attenere ad una pluralità di elementi, anche esterni a quell'atto, compresi gli elementi valutabili come presunzioni, ossia quei fatti indirettamente capaci di dare certezza alle proprie conclusioni" (Cass., 28 giugno 2007, n. 14911).

(11) Per tutte, Cass. 12 gennaio 2009, n. 360.